DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto

(71/286/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, per adempiere i compiti ad essa affidati dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, la Commissione ha bisogno di essere esattamente informata sul potenziale di produzione degli alberi di alcune specie frutticole della Comunità e di disporre di previsioni a medio termine per la produzione e l'offerta sui mercati ;

considerando che le indagini sul patrimonio degli alberi da frutto vengono attualmente effettuate solo in alcuni Stati membri e non consentono un'osservazione precisa, unitaria e sincronizzata nel tempo della produzione e dell'offerta della frutta sul mercato ; che una previsione a medio termine della produzione e dell'offerta in parola è attualmente effettuata solo in alcuni Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno effettuare in tutti gli Stati membri indagini sul patrimonio degli alberi da frutto della stessa specie, nello stesso tempo, secondo gli stessi criteri e con un grado di attendibilità comparabile ; che i nuovi alberi fruttiferi raggiungono il pieno rendimento solo dopo alcuni anni ; che è quindi opportuno ripetere l'indagine ogni quinquennio ; che in tal modo è possibile disporre di dati sicuri sul potenziale di produzione, tenuto conto degli alberi da frutto non ancora pervenuti alla fase della produzione ;

considerando che è opportuno limitare in linea di massima le indagini alle aziende che coltivano frutteti di almeno 15 are con alberi di mele, pere, pesche e arance allo scopo della vendita dei prodotti ; che i frutteti inferiori a 15 are possono essere trascurati, data la loro non rilevante incidenza sull'offerta ;

considerando che a tale effetto occorre, per ciascuna specie frutticola, rilevare unitariamente in ciascuno Stato membro le varietà più importanti, onde ottenere una disaggregazione per varietà completa quando è necessario ;

considerando che, poiché i risultati delle indagini devono servire per il calcolo annuo del potenziale di produzione esistente, è necessario disporre anche dei dati relativi all'età e alla densità degli alberi nonché, se del caso, all'irrigazione dei frutteti ; che gli stessi vanno trasmessi alla Commissione il più rapidamente possibile ;

considerando che conviene lasciare allo Stato membro che, immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, abbia effettuato o preparato indagini sui frutteti, la facoltà di avvalersi dei risultati di queste indagini quando essi consentono di conseguire l'obiettivo della direttiva e rispondono ai criteri comunitari essenziali ;

considerando che, per le previsioni a medio termine, è necessario che gli Stati membri valutino annualmente e comunichino alla Commissione l'entità delle superfici su cui sono stati estirpati alberi fruttiferi ; che è inoltre necessario comunicare ogni anno alla Commissione i dati relativi alla piantagione di nuovi alberi fruttiferi delle suddette specie ;

considerando che negli Stati membri nei quali, dall'ultima indagine sulle piantagioni di alberi fruttiferi, siano state accertate estirpazioni insolitamente grandi, è opportuno procedere a rilevazioni particolari più precise sull'entità di queste operazioni, comunicandone i risultati alla Commissione ;

considerando che è opportuno tener conto dei dati statistici derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2476/70 (3) ;

considerando che, perché il Consiglio possa esaminare in qual misura le indagini e valutazioni effettuate permettano di conseguire l'obiettivo della presente direttiva, è necessario che la Commissione presenti delle relazioni e proponga eventualmente un ravvicinamento dei metodi di rilevazione ;

(1) GU n. C 11 del 5. 2. 1971, pag. 32.

(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 266 del 9. 12. 1970, pag. 2.

considerando che, al fine di assicurare il coordinamento più efficace possibile, tutti i problemi posti dall'applicazione della presente direttiva debbono formare oggetto di consultazioni e di collaborazione permanente fra la Commissione e gli Stati membri ;

considerando che occorre definire la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della prima indagine prevista dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano nel 1972 e successivamente ogni cinque anni in primavera, indagini relative ai frutteti esistenti nel loro territorio e destinati alla produzione di mele da tavola, pere da tavola, pesche e arance.

2. L'indagine di cui al paragrafo 1 riguarda tutte le aziende che abbiano una superficie ad indirizzo frutticolo di almeno 15 are, purché si tratti di alberi fruttiferi delle specie indicate al paragrafo 1 e purché la frutta prodotta sia totalmente o prevalentemente destinata alla vendita.

L'indagine si estende alle colture pure e alle colture miste, ossia alle piantagioni di alberi da frutto di alcune delle specie di cui al paragrafo 1 o di una o più di esse miste ad altre specie.

Essa si estende inoltre alle superfici destinate, oltre che alla produzione di frutta, alla produzione di altri prodotti agricoli, sempreché gli alberi da frutto delle specie di cui al paragrafo 1 costituiscano la coltura principale.

3. L'indagine può essere effettuata sia mediante un censimento sia mediante una rilevazione basata sul metodo del campione aleatorio.

4. Ogni Stato membro che, nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente direttiva, abbia effettuato nel proprio territorio o materialmente preparato indagini sui frutteti, ha la facoltà di utilizzarne i risultati di queste ultime, sempreché essi corrispondano ai fini fissati e ai criteri comunitari essenziali stabiliti dalla presente direttiva. Tuttavia, per le indagini successive, lo Stato membro in parola è tenuto a rispettare il periodo di indagine fissato per la Comunità e i criteri comunitari.

Articolo 2

1. Per le indagini di cui all'articolo 1 si dovranno rilevare, per ciascuna specie di frutta di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, le dette caratteristiche.

Le indagini dovranno essere impostate in modo da consentire la presentazione dei risultati secondo differenti combinazioni delle varie caratteristiche già citate.

A. *Varietà di frutta*

Si dovranno indicare secondo l'ordine di importanza, per ciascuna specie di frutta, tante varietà da coprire, per ciascuno Stato membro, per lo meno l'80 % della superficie totale della specie in parola, e in ogni caso tutte le varietà che costituiscono il 3 % o più della superficie frutticola totale della specie considerata.

Per quanto attiene alle pesche, il Belgio, la Germania, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi non sono tenuti a distinguere per varietà. L'indagine relativa alle arance sarà effettuata solo in Francia ed in Italia, prescindendo per la Francia dalla distinzione per varietà.

B. *Età degli alberi*

L'età dovrà essere rilevata dall'epoca di messa a stabile dimora nel frutteto. La stagione di piantagione che si estende dall'autunno alla primavera va considerata come un solo periodo. Nel caso di reinnesto l'età è determinata dall'epoca in cui quest'ultimo è stato effettuato.

Vanno previste le seguenti classi di età :

meno di 1 anno	5 — 9 anni
1 anno	10 — 14 anni
2 anni	15 — 24 anni
3 anni	25 anni e oltre
4 anni	

C. *Superficie netta della coltivazione, numero di alberi e densità di piantagione*

Gli addetti alla rilevazione od i servizi incaricati dello spoglio dei questionari accerteranno, in base alla superficie netta coltivata ed al numero di alberi, la classe di densità di piantagione secondo la seguente ripartizione :

a) Mele, pere, pesche :
   — meno di 400 alberi per ettaro
   — 400 — 799 alberi per ettaro
   — 800 — 1.599 alberi per etarro
   — 1.600 alberi e oltre per ettaro.

b) Arance :
   — meno di 250 alberi per ettaro
   — 250 — 499 alberi per ettaro
   — 500 — 999 alberi per ettaro
   — 1.000 alberi e oltre per ettaro.

La densità di piantagione può anche essere rilevata direttamente.

D. *Irrigazione*

Si deve far menzione della superficie interessata dall'irrigazione, quando quest'ultima è praticata regolarmente ; si deve distinguere tra l'aspersione e gli altri tipi di irrigazione.

2. Ove gli Stati membri procedano per le superfici ad indirizzo frutticolo di cui all articolo 1, paragrafo 1, alla rilevazione di caratteristiche supplementari rispondenti agli obiettivi della presente direttiva, quali ad esempio : portainnesto, forma dell'albero, altezza del tronco, i relativi risultati dovranno essere anch'essi comunicati alla Commissione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano appropriate misure per ridurre e valutare gli errori di rilevazione della superficie complessiva per ciascuna specie di frutta.

2. Quanto ai risultati delle indagini per campione, gli Stati membri adottano adeguate misure perché gli errori di campionamento non superino il 3 % con riferimento alla superficie complessiva relativa a ciascuna specie di frutta.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione i risultati delle indagini presentati conformemente all'articolo 2. Tuttavia, il più rapidamente possibile, al più tardi otto mesi dopo l'esecuzione dell'inchiesta e in ogni caso, per la prima volta, anteriormente al 1° settembre 1973.

2. I risultati di cui al paragrafo 1 debbono essere forniti per zone di produzione.

Qualora gli Stati membri non possano approntare i dati delle rilevazioni per zone di produzione, si dovranno presentare i risultati per le circoscrizioni di cui all'allegato.

3. Gli errori di rilevazione e di campionamento di cui all'articolo 3 vanno comunicati entro dieci mesi dall'esecuzione dell'indagine.

Articolo 5

1. A partire dal 1973 gli Stati membri valutano annualmente le superfici in cui sono stati estirpati nella scorsa stagione alberi fruttiferi delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e ne comunicano i risultati alla Commissione entro il 31 luglio.

Se si procede a rilevazioni sull'entità delle estirpazioni, i risultati dovranno essere comunicati alla Commissione entro il 31 agosto.

2. Quando in uno Stato membro le estirpazioni di cui al paragrafo 1 sono state di portata insolitamente grande e non si hanno al riguardo dati precisi, detto Stato membro effettua nella primavera dell'anno seguente, su richiesta della Commissione e in collaborazione con essa, rilevazioni sull'entità delle estirpazioni effettuate nel suo territorio dall'ultima indagine relativa alle superfici piantate ad alberi fruttiferi delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Esso comunica alla Commissione, entro otto mesi dall'esecuzione dell'indagine, i relativi risultati. Questa disposizione non si applica per gli anni delle indagini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, né per l'anno ad essi precedente né per quello ad essi successivo.

3. I dati statistici ottenuti applicando le misure relative all'estirpazione di meli, peri e peschi, adottate in esecuzione del regolamento (CEE) n. 2517/69, devono essere presi in considerazione.

Articolo 6

A partire dal 1973 gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni anno, entro il 31 dicembre, i dati relativi ai nuovi alberi da frutto delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, piantati nel loro territorio nella passata stagione. Tali dati devono essere il più possibile distinti per varietà.

Articolo 7

La Commissione, nell'ambito di consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri, studia :

a) i risultati forniti conformemente alla presente direttiva ;

b) i problemi tecnici inerenti particolarmente alla preparazione e all'esecuzione delle indagini e delle comunicazioni previste dalla presente direttiva ;

c) il significato dei risultati delle indagini e delle comunicazioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 8

La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1975, una relazione sulle esperienze acquisite in seguito alla prima indagine ; essa gli presenta anche, a partire dal 1° gennaio 1976, relazioni annue relative agli articoli 5 e 6. La Commissione sottopone, se del caso, al Consiglio

proposte per un ravvicinamento dei metodi di rilevazione adottati dagli Stati membri. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 9

1. La prima indagine di cui all'articolo 1 costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1).

2. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri le spese imputabili effettuate da questi ultimi a titolo della prima indagine di cui all'articolo 1 sino al seguente importo massimo :

	Unità di conto
Germania	42.000
Belgio	15.000
Francia	196.000
Italia	420.000
Lussemburgo	300
Paesi Bassi	35.000

Tuttavia, gli Stati membri che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, effettuano indagini mediante sondaggio saranno, nel limite del predetto importo massimo, rimborsati delle loro spese secondo un tasso forfettario di 7 unità di conto per ettaro di piantagione fruttifera effettivamente sottoposto all'indagine.

3. Il costo preventivo totale dell'azione comune a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, ammonta a 708.300 unità di conto. Tale importo sarà iscritto sul bilancio dell'esercizio 1973.

4. Le richieste di rimborso elaborate dagli Stati membri saranno presentate alla Commissione anteriormente al 1° settembre 1973.

5. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

ALLEGATO

Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Germania :	1. Schleswig-Holstein 2. Niedersachsen 3. Nordrhein-Westfalen 4. Hessen 5. Rheinland-Pfalz 6. Baden-Württemberg 7. Bayern 8. Saarland 9. Hamburg 10. Bremen 11. Berlin
Francia :	1. Nord, Picardie 2. Basse-Normandie, Haute-Normandie 3. Bretagne, pays de la Loire, Poitou-Charente 4. Centre, Région parisienne 5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne 6. Lorraine, Alsace 7. Limousin, Auvergne 8. Rhône-Alpes 9. Aquitaine, Midi-Pyrénées 10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse
Italia :	1. Piemonte, Valle d'Aosta 2. Lombardia 3. Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia 4. Liguria 5. Emilia-Romagna 6. Toscana 7. Umbria, Marche 8. Lazio, Abruzzi 9. Campania, Calabria, Molise 10. Puglia, Basilicata 11. Sicilia 12. Sardegna
Belgio :	Costituisce una circoscrizione
Lussemburgo :	Costituisce una circoscrizione
Paesi Bassi :	Costituisce una circoscrizione